Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta

Delibera del Commissario Straordinario nr. *24* del 26/03/2013 (COPIA)

Oggetto **Modifica del disciplinare per l'attribuzione di contributi ad integrazione del reddito.**

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di Marzo in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale il Commissario Straordinario per la gestione straordinaria del Comune PREFETTO BELLESINI DOTT.GIANFELICE -nominato con DPR 22 febbraio 2013- con i poteri della Giunta e con l'assistenza del Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO ha adottato la seguente deliberazione.

Il Commissario Straordinario

Premesso:

che la Giunta Municipale, in esecuzione delle pertinenti prescrizioni del "Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei servizi ed interventi sociali", approvato con Deliberazione Commissariale n.69 del 14.4.2006, ha approvato, nel tempo, diversi provvedimenti ad integrazione e modifica dell'originaria disciplina di uno degli interventi di cui trattasi, ovvero i contributi diretti ad integrazione del reddito;

che le integrazioni e modifiche sono state dettate dalla necessità di adeguare alle mutevoli condizioni socio-economiche del territorio il dettato regolamentare, comunque risalente a circa sette anni fa, e formulato in linea di principio ed in aderenza alle indicazioni regionali a valere per l'intero AmbitoTerritoriale n.5 Trani-Bisceglie;

che le ultime innovazioni in merito sono intervenute con la Deliberazione della Giunta Municipale n.272 del 29.9.2008, quindi antecedentemente al verificarsi di significativi eventi di recessione economica, che hanno pesantemente influito sui livelli di disoccupazione e, in genere, di reddito, della cittadinanza;

che, di fatti, gli indirizzi politico-amministrativi dell'Amministrazione Comunale ordinaria, prima dell'avvicendamento con la presente straordinaria, hanno addotto l'adozione, o la predisposizione di atti propedeutici, di provvedimenti concessivi per il primo quadrimestre dell'esercizio, atti a contrastare numerosissime situazione di disagio socio-economico, utilizzando una somma di € 23.000,00, pari a quasi il 50% delle risorse previste nel bilancio in esercizio provvisorio sul principale e pertinente capitolo delle erogazioni contributive alle famiglie;

che, tuttavia, insistono all'attenzione degli Uffici competenti (Servizi Sociali per l'istruttoria generale e Polizia Municipale per la prassi informativa), ancora numerosissime istanze di accesso a tali benefici, sicuramente in esubero rispetto alla virtuale possibilità di erogazione, sia in senso relativo, ovvero con riguardo all'esercizio provvisorio, sia in senso assoluto, con riguardo alla disponibilità complessiva di bilancio;

che la possibilità di risposta, seppur parziale, al bisogno espresso deve trovare conforto nella graduazione degli interventi secondo criteri oggettivi e rispettosi delle suddette limitate disponibilità di bilancio, oltre che delle prescrizioni regolamentari e disciplinari;

che, nel contempo, la prassi di emanazione dell'avviso pubblico e successiva formulazione di graduatoria, giusto art.4 del disciplinare in parola, risulterebbe troppo lunga ed articolata per soddisfare le urgenze ed i disagi evincibili dalle domande formulate ed ancora giacenti;

Rilevato che per poter procedere celermente con gli interventi di settore a carattere straordinario ed urgente, si necessita di adottare una ulteriore e più cogente modifica al disciplinare di cui trattasi, pur nel solco delle prescrizioni generali del regolamento e degli indirizzi politico-amministrativi sinora dettati, finalizzata a:

•riformulare le partizioni finanziarie di cui all'art.4.3, alla luce delle spese già effettuate od individuate e della effettiva impossibilità di attuazione di interventi ivi classificati quali prestazioni finalizzate, in assenza di una convenzione con il soggetto terzo fornitore di buoni-acquisto;
•fissare criteri di erogazione dei benefici, sia straordinari che d'urgenza, da individuare in unica fattispecie, in sostituzione dell'inattuabile prescrizione di operare su indirizzo dell'Assessore di riferimento, a cui al disciplinare lega gli interventi medesimi;

Vista, infine, la proposta di provvedimento controllata tecnicamente dal Dirigente della Ripartizione Socio-Culturale-Turismo-Demanio Marittimo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000, come da allegato prospetto:
1) il Dirigente ad interim della Ripartizione Socio –Culturale – Turismo e Demanio Marittimo ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, per la regolarità tecnica;
2) il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso attestazione di non assoggettabilità a parere di regolarità contabile;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in ossequio all' art.97, 2° comma, del D.L.vo n.267/2000;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1)Di modificare l'art. 4, comma 3 e l'art. 5, comma 1-lett.b) del Disciplinare per l'attribuzione di contributi diretti ad integrazione del reddito, già approvato in modifica con ultima Deliberazione della Giunta Municipale n.272 del 29.9.2008 così come segue:

Art. 4 - Ammissione e requisiti d'accesso, graduatoria

4.3 -Fasce d'accesso e riserva di risorse
Vengono individuati i seguenti rapporti quantitativi tra fasce d'accesso, di cui all'art.9.2 del Regolamento, e risorse disponibili:

"il 50% delle risorse complessive è riservato alle erogazioni ordinarie, ancorché finalizzate in ragione di eventuali convenzioni in atto per la concessione di buoni-acquisto, in ragione del 40% a quanti collocati in prima fascia, del 30% per la seconda fascia, del 20% per la terza fascia, del 10% per la quarta fascia;

il 50% a quelle straordinarie, ancorché con carattere d'urgenza."

Art. 5 - Consistenza e durata degli Interventi

5.1- Consistenza
"b) Contributi Straordinari: Al richiedente o suo familiare, o per conto di questi, possono essere assegnati nel corso dello stesso anno, contributi straordinari, previa documentata attestazione di eventi imprevedibili ed onerosi verificatesi a seguito di eventi o bisogni derivanti da gravi patologie sanitarie o disagi socio-economici, implicanti un ingentissimo e insostenibile carico di spese per il nucleo familiare interessato, ovvero contributi straordinari a carattere d'urgenza, a fronte di presentazione di apposita e regolare istanza, indipendentemente dalla presenza di un bando o dalla vigenza di una graduatoria permanente, da assegnare previa presentazione dell'I.S.E.E. del richiedente, relazione informativa del Comando di P.M. che faccia rilevare le condizioni di assenza di redditi o proventi del richiedente e dei suoi conviventi, ovvero l'assoluta inadeguatezza di tali introiti rispetto alle esigenze elementari di vita
Detti contributi saranno assegnati sulla base di un elenco mensile, in cui siano compresi i nominativi di quanti abbiano presentato istanza fino all'ultimo giorno del mese precedente, formulato in ordine di punteggio così computato:
punti 1 per ISEE pari o inferiore a € 7.500,00;
punti +1 per ISEE pari a zero
punti -1 per ogni quota di mille euro, o frazione di mille, superiore ai 7.500,00;
punti +2 per ogni figlio minore convivente purchè non abbia usufruito, per il corrente anno, dei benefici della L. 448/98;
punti +1 per ogni altro figlio convivente a carico;
punti +1 per onere di alloggio in locazione purchè non abbiano usufruito, per il corrente anno, dei benefici della L. 431/98;
punti +2 per sfratto esecutivo decretato nel corso dell'anno solare.

L'importo del contributo di norma non potrà eccedere € 200,00 e spetterà a quanti rientreranno, in ordine di punteggio e poi per data di presentazione dell'istanza, nella graduatoria mensile di pertinenza, fino ad esaurimento della quota disponibile in dodicesimi sino ad approvazione del bilancio di previsione.
Le istanze non rientranti nell'elenco mensile andranno a collocarsi nella graduatoria del mese successivo, con priorità a parità di punteggio.
In caso di parità di punteggio e di data di presentazione, sarà favorito il richiedente più anziano.
La consistenza dei contributi può essere, inoltre, incrementata in caso di disponibilità di bilancio, tale da assicurare prestazioni omogenee a tutti gli aventi diritto".

2)Di dare atto che per le suddette modifiche il testo integrato risulterà così come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

3)Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, a mente dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000 per la necessità di dare sollecito corso alla istruttoria delle istanze già prodotte ed a soddisfo dei bisogni rappresentati.

Commissario Straordinario **f.to PREFETTO BELLESINI DOTT.GIANFELICE**

Segretario Generale **f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO**

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 29/03/2013 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio:

ATTESTATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge.

Li', 26/03/2013

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 09/04/2013.

Li', 09/04/2013

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO DEL DIRIGENTE
Per l'istruttoria della presente a:
☐ CAPO SEZIONE ECONOMATO
☐ CAPO SEZIONE TRIBUTI
☒ CAPO SEZIONE RAGIONERIA

21 MAR. 2013

IL DIRIGENTE
(Dott. A. Pedone)

C O M U N E D I B I S C E G L I E

Pareri ai sensi dell'art.49 c.1 del D.L.vo n.267/2000 :

Oggetto : MODIFICA DEL DISCIPLINARE PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Tecnico : favorevole

Li 20.3.2013 **IL CAPO SETTORE**

Contabile :

Art.151, Comma 4, D.Lgs. 267/00
PROVVEDIMENTO SENZA SPESE A CARICO ENTE E NON SOTTOPOSTO A VISTO DI REGOLARITA'
21/3/2013
IL DIRIGENTE
(Dott. A. PEDONE)

Li _____ **IL CAPO SETTORE**

Visto per la conformità a quanto previsto dall'art.97 comma 2 del D.L.vo n.267/2000.

Li 25/3/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Modifica del disciplinare per l'attribuzione di contributi diretti ad integrazione del reddito
(già approvato in modifica con ultima deliberazione di G.M. n. 272 del 29/09/2008).

Art. 1 - Oggetto del Disciplinare
Il presente Disciplinare regola l'accesso all' Intervento "Contrasto alla povertà" previsto dal vigente Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale
Il disciplinare definisce per lo stesso Servizio/Intervento:

- destinatari;
- Finalità ed attività previste;
- Ammissione e requisiti di accesso;
- Funzionamento della graduatoria;
- Parametri ulteriori d'accesso;
- Situazioni particolari;
- Consistenza degli interventi;
- Modalità di verifica per la sospensione temporanea o la cessazione.

Art. 2 - Destinatari dell'Intervento
Sono destinatari dell'intervento "Contrasto alla povertà" tutte le persone residenti nell'Ambito Territoriale, che necessitino di prestazioni incluse o compatibili con le finalità e gli obiettivi del vigente Piano Sociale di Zona e che nello specifico:

- versano in grave stato di bisogno economico tale da non consentire di provvedere ai bisogni fondamentali di vita e risultano esposti a rischio di emarginazione e/o disadattamento socio-ambientale; si trovano in situazioni tali da richiedere adeguati supporti economici; non hanno parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti, ovvero gli stessi non sono in grado di corrisponderli;

Art. 3 — Finalità e Attività previste
Le prestazioni economiche o le erogazioni monetarie sono di duplice natura:
A) ordinane;
B) straordinarie.
Entrano tra le erogazioni ordinarie, quelle erogabili più volte durante l'arco dell' anno, anche con cadenza mensile, ferme restando le disponibilità di bilancio.
Sono erogazioni ordinarie:

- i contributi in danaro;
- le prestazioni finalizzate.

Rientrano tra le erogazioni straordinarie, quelle erogabili una volta sola durante l'arco dell'anno, od eccezionalmente una seconda volta in presenza di imprevedibili ingenti spese e consistono in un contributo erogato in unica

soluzione, finalizzato a superare situazioni di bisogno analogamente straordinarie ed imprevedibili.

Art. 4 - Ammissione e requisiti d'accesso, graduatoria

4.1 - Ammissioni e requisiti d'accesso

Per accedere all'intervento occorre presentare, di norma, una richiesta specifica presso l'Ufficio/Sportello sociale di accesso territoriale del proprio Comune di residenza, abituale o temporanea, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dagli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali, di qui in avanti denominato "Regolamento".

4.2 — Graduatoria permanente

Le persone che presentano istanza per l'accesso al Servizio sono inserite in una graduatoria formulata sulla base del presente articolo e dell'art. 9 del Regolamento, ed elaborata a seguito di pubblicazione di apposito Bando.

I cittadini possono comunque presentare, anche successivamente, le istanze di accesso all'intervento: ad essi è riservata la facoltà di presentare ulteriore fomentazione al momento della pubblicazione del nuovo bando, ove questa consenta di ottenere collocazione più favorevole.

Coloro, che possano vantare condizioni personali o situazioni socio-familiari riconducibili a quelle previste all'art. 9.4 del Regolamento Generale, potranno presentare istanza di accesso in qualsiasi momento, ottenendo l'attivazione dell'intervento, con ciò rendendo la graduatoria degli aventi diritto quale graduatoria aperta.

La graduatoria è, in ogni caso, soggetta a revisione annuale. A tal fine si valutano tulle. le domande già inserite e tutte quelle pervenute dopo la formulazione della graduatoria vigente, che non abbiano avuto accesso secondo il menzionato disposto di cui all'art. 9.4, verificandone sia l'aggiornamento, sia la permanenza dei requisiti per l'accesso al servizio.

Sulla base di tale valutazione è formulata la nuova graduatoria, le richieste devono essere presentate, di norma e salva diversa indicazione fornita con avviso pubblico, entro il mese di Marzo e Settembre, in relazione a tanto la relativa graduatoria deve intendersi aggiornata due volte l'anno.

4.3 -Fasce d'accesso e riserva di risorse

Vengono individuati i seguenti rapporti quantitativi tra fasce d'accesso, di cui all'art, del Regolamento, e risorse disponibili:

il 50% delle risorse complessive è riservato alle erogazioni ordinarie, ancorché finalizzate in ragione di eventuali convenzioni in atto per la concessione di buoni- acquisto, in ragione del

40% a quanti collocati in prima fascia, del 30% per la seconda fascia, del 20% per la terza fascia, del 10% per la quarta fascia;

il 50% a quelle straordinarie, ancorché con carattere di urgenza.

In deroga ai limiti regolamentari, per fronteggiare eventi o bisogni derivanti da gravi patologie sanitarie o disagi socio-economici, implicanti un ingentissimo e insostenibile carico di spese per il nucleo familiare interessato, è prevista l'erogazione di contributi 'extra-ordinem' o straordinari nei limiti della dotazione dei pertinenti capitoli di spesa, in quanto la consistenza dei contributi dovrà essere valutata in funzione della disponibilità finanziaria dell'Ente, nonchè, dell'ISEE del richiedente e delle informazioni assunte da parte della P.M., che faccia rilevare le condizioni di assenza di reddito o proventi dei richiedenti o dei suoi conviventi, ovvero l'assoluta inadeguatezza di tali introiti rispetto alle esigenze elementari di vita, a seguito di apposito indirizzo dell'Assessore di riferimento".

Art. 5 - Consistenza e durata degli Interventi

5.1 - Consistenza

La consistenza del singolo intervento da concedere al richiedente è così definita:

a.1) Contributi ordinari in danaro: nell'arco di un anno possono essere concessi, allo stesso richiedente o suo familiare, o per conto di questi, diversi contributi, in considerazione delle circostanze e motivazioni che hanno determinato l'insorgere dello stato di bisogno, ***per un importo massimo di € 200,00 per singolo contributo o rata mensile.***

La durata della prestazione è limitata a:

quattro mesi in caso che il richiedente abbia età compresa tra i 18 ed i 40 anni al momento della domanda;

sei mesi in caso che il richiedente abbia età compresa tra i 41 ed i 60 anni al momento della domanda;

dodici mesi in caso che il richiedente abbia età superiore ai 60 anni al momento della domanda, e fino all'ottenimento di assegno pensionistico od assistenziale di qualsiasi natura;

Eventuali economie di spesa andranno a finanziare altri interventi relativi all'Area "Contrasto alla Povertà".

a.2) Prestazioni finalizzate : Al richiedente o suo familiare, possono essere Agnati, alternativamente al contributo ordinario, in misura eccedente del 10% la somma spettante per regolamento, od una volta esaurite le disponibilità di bilancio per l'erogazione monetaria, buoni per l'acquisto, tramite soggetto terzo convenzionato, di beni essenziali di sussistenza;

***b)* Contributi Straordinari**: *Al richiedente o suo familiare, o per conto di questi, possono essere assegnati nel corso dello stesso anno, contributi straordinari, previa documentata attestazione di eventi imprevedibili ed onerosi*

verificatesi a seguito di eventi o bisogni derivanti da gravi patologie sanitarie o disagi socio-economici, implicanti un ingentissimo e insostenibile carico di spese per il nucleo familiare interessato, ovvero l'assoluta inadeguatezza di tali introiti rispetto alle esigenze elementari di vita
Detti contributi saranno assegnati sulla base di un elenco mensile, in cui siano compresi i nominativi di quanti abbiano presentato istanza fino all'ultimo giorno del mese precedente, formulato in ordine di punteggio così computato:
punti 1 per ISEE pari o inferiore a € 7.500,00;
punti + 1 per ISEE pari a zero
punti – 1 per ogni quota di mille euro, o frazione di mille, superiore ad € 7.500,00
punti +2 per ogni figlio minore convivente purchè non abbiano usufruito, per il corrente anno, dei benefici della L. 448/98;
punti +1 per ogni altro figlio convivente a carico;
punti +1 per onere di alloggio in locazione purchè non abbiano usufruito, per il corrente anno, dei benefici della L. 431/98;
punti +2 per sfratto esecutivo decretato nel corso dell'anno solare.

L'importo del contributo di norma non potrà eccedere € 200,00 e spetterà a quanti rientreranno, in ordine di punteggio e poi per data di presentazione dell'istanza, nella graduatoria mensile di pertinenza, fino ad esaurimento della quota disponibile in dodicesimi sino ad approvazione del bilancio di previsione.
Le istanze non rientranti nell'elenco mensile andranno a collocarsi nella graduatoria del mese successivo, con priorità a parità di punteggio.
In caso di parità di punteggio e di data di presentazione, sarà favorito il richiedente più anziano.
La consistenza dei contributi può essere, inoltre, incrementata in caso di disponibilità di bilancio, tale da assicurare prestazioni omogenee a tutti gli aventi diritto".

5.2 - Sospensione temporanea o definitiva

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti, ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, ed in grado di provvedervi, esclude, di norma, dalla fruizione degli interventi economici di carattere continuativo.
E' compito dell'Ufficio/Sportello territoriale di accesso territoriale, competente per territorio, convocare tali parenti e informarli dei rispettivi obblighi di legge.
Le prestazioni a carattere continuativo sono, inoltre, subordinate alla volontà, da parte sei soggetti attivi componenti il nucleo familiare, di ricercare attivamente un'occupazione e/o opportunità di formazione; le stesse sono interrotte nel caso in cui da parte dei componenti attivi della famiglia, sussista il rifiuto di accettare un'occupazione adeguata e/o opportunità di formazione.
Dopo aver accertato la presenza di almeno una delle condizioni summenzionate, il coordinatore delle attività redige una relazione e la trasmette al Responsabile dell' Ufficio/Sportello Sociale di Accesso Territoriale.

Il Responsabile dell 'Ufficio/Sportello Sociale convoca il Coordinatore del Servizio espleta gli interventi che ritiene opportuni. Nel caso il Responsabile summenzionato accerti l'effettiva necessità ed opportunità di interrompere ; temporaneamente o definitivamente l'intervento, ne dà comunicazione alla persona interessata.

Art. 6 – Parametri ulteriori di accesso

E' prevista la seguente assegnazione di punteggio ulteriore, rispetto a quello rinveniente dalle pertinenti prescrizioni del Regolamento:

a) per le persone e/o nuclei familiari che hanno subito nell'anno solare in corso uno sfratto giudiziario, ai sensi della normativa vigente = 2 punti;

Art. 7 – Situazioni particolari

Per le persone in situazione "di disagio acuto", ovvero per quelle indicate all'art. 9.4,

l° comma, si procede in via prioritaria ed urgente, garantendo l'accesso alla prestazione richiesta, previa relazione e proposta dell' Assistente Sociale.

Ove si verifichino e si rilevino, situazioni di inadempienza al progetto assistenziale di cui al comma precedente, ovvero di mancata finalizzazione del contributo continuativo alla soluzione, od al sollievo, dei problemi personali o familiari che ne hanno indotto la concessione, l'Assistente Sociale, proporrà immediata sospensione cessazione, in ragione dell'entità o della perseveranza nell'inadempienza o mancata, nazione, dell' intervento.

Sono fatte salve situazioni di straordinarietà, adeguatamente documentate, non è possibile compiere contributi economici a componenti dello stesso nucleo familiare, nel rispetto del principio che "la presa in carico" è dell'intero nucleo familiare.

Per motivi di urgenza e necessità le prestazioni previste dal presente disciplinare sono erogate anche ai cittadini stranieri ed apolidi, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, occasionalmente presenti o dimoranti sul territorio All'ambito, ai sensi delle normative vigenti e compatibilmente con le risorse disponibili.

Per le altre persone, occasionalmente o provvisoriamente presenti od in transito sul territorio dell'ambito, possono essere previste le misure straordinarie di cui all'art.5, in via d'urgenza e senza specifico riferimento ai requisiti generali d'accesso, da ciò scaturendo le eventuali e possibili azioni di rivalsa.

Art. 8 — Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia al Regolamento Generale di Accesso al Sistema Integrato locale dei Servizi e degli Interventi Sociali ed alla normativa vigente.